verisem
GLOBAL SEED PRODUCTION COMPANY

CONDIZIONI DI VENDITA

1. Proposta d'ordine trasmessa dall'acquirente, sia direttamente che tramite funzionari o agenti della venditrice, implica l'accettazione integrale ed incondizionata delle presenti "condizioni generali di vendita". Qualunque deroga o differente condizione deve ottenere, per la propria validità, l'approvazione scritta della venditrice. Non verranno accettate dalla venditrice proposte d'ordine di importo inferiore a € 150,00 (IVA esclusa);

2. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente essendo ogni obbligo della venditrice esaurito con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere. Per forniture di importi superiori a € 400,00 (IVA esclusa) la venditrice potrà farsi carico delle spese di trasporto con il limite massimo di € 120,00; l'eventuale maggior costo verrà addebitato all'acquirente. Per forniture di importi compresi tra € 150,00 e € 400,00 (IVA esclusa) la venditrice addebiterà all'acquirente, per spese di trasporto, la somma forfettaria di € 13,00 (iva esclusa).

3. Pagamenti dovranno avvenire, salvo diverso accordo, a mezzo ricevuta bancaria o rimessa diretta nei termini ed alle condizioni concordati. Il mancato pagamento o il ritardato pagamento comporterà l'addebito di interessi moratori nella misura di cui al D. lgs 1/2012 e legittimerà la venditrice a sospendere ogni ulteriore consegna di merce con facoltà della stessa di esigere immediatamente l'integrale pagamento del prezzo pattuito o di risolvere il contratto di diritto, ai sensi art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ogni danno.

4. Termini di consegna devono intendersi indicativi e assolutamente non vincolanti per la venditrice. In nessun caso la venditrice potrà essere ritenuta responsabile per ritardi nella consegna o per mancata consegna e l'acquirente non potrà recedere dal contratto ovvero pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo qualora detti eventi siano dovuti a casi di forza maggiore od a ragioni, comunque, non imputabili alla stessa venditrice. Per casi di forza maggiore si intendono, a titolo esemplificativo ma non tassativo ed esaustivo: guerra, blocchi, tumulti popolari, scioperi, carenza di forza lavoro, di energia, incendi ed infortuni od altri fatti accidentali, atti o disposizioni amministrative, ritardi imputabili a fornitori, ritardi nell'ottenimento dei mezzi di trasporto o comunque nell'effettuazione di trasporti o spedizioni, in particolare per quanto attiene alle operazioni doganali e/o valutarie relative, alluvioni, ed eventi atmosferici di eccezionale intensità. In caso di impossibilità di far fronte alla domanda complessiva la venditrice si riserva la facoltà di suddividere la merce disponibile fra tutti gli acquirenti e/o di fare più spedizioni parziali secondo i criteri che la stessa valuterà equi e pratici, senza che alcuna responsabilità le possa da ciò derivare.

5. Eventuali vizi del prodotto dovranno essere denunciati alla venditrice nei termini previsti dall'art. 1495 c.c. La responsabilità della venditrice per eventuali perdite o danni diretti ed indiretti sofferti dall'acquirente a causa di difetti della merce, o per qualsiasi causa, sarà comunque limitata a rimborso del prezzo di acquisto della merce risultata difettosa.

6. Per qualsiasi controversia relativa al contratto o collegantesi con il medesimo, è competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna.

Distinti saluti